

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Spett.le

**Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e
per la Ricerca**

Direzione Generale per il Coordinamento, la
Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma

PREMESSO CHE

- a) il soggetto(in seguito indicato per brevità anche il "Contraente") con sede legale in C.F.partita IVA.....iscritto al Registro delle Imprese dial n., risulta soggetto proponente ai sensi dell' "Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali" del 3 agosto 2016 n. 1610 e ss.mm.ii. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ("MIUR" o "Ministero") per la realizzazione del progetto ("Progetto"), ammesso con Decreto Direttoriale 18 gennaio 2018 n. 74;
- b) l'agevolazione per le attività di ricerca e sviluppo (l' "Agevolazione") è concessa, stante l'esito negativo delle verifiche concernenti la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria, previa presentazione di garanzia a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da un soggetto emittente, autorizzato e vigilato dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo (il "Soggetto Emittente"), a garanzia della somma da concedersi, oltre interessi dovuti come per legge, dal disciplinare allegato al decreto di concessione e dal presente atto;
- c) le verifiche concernenti la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria del Contraente di cui al prot. MIUR n..... [inserire il numero di protocollo della richiesta di impegno alla stipula di idonea garanzia] hanno dato esito negativo, ai fini della concessione delle agevolazioni spettanti, l'importo da garantire è pari al 100% dell'importo totale di agevolazione corrispondente a € (/ _ _);
- d) l'Agevolazione sarà concessa dal MIUR secondo le indicazioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa, dai provvedimenti di riferimento, dal decreto di concessione e dal disciplinare;
- e) con Decreto Direttoriale del....., prot. n., è stato approvato il presente schema di garanzia a prima richiesta in caso di esito negativo delle verifiche concernenti la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria in fase ex-ante ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso;

f) il Soggetto Emittente la presente garanzia ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati e di qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero;

g) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa vigente in materia ed in particolare il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" e il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico bancario e delle leggi in materia bancaria e creditizia" ("T.U.B.") e ss.mm.ii.

TUTTO CIO' PREMESSO

il Soggetto Emittente con sede legale in, iscritto nel Registro delle Imprese di al n., iscritto all'albo,

a mezzo del sottoscritto:nato ail nella rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi con il presente atto garante nell'interesse del Contraente ed a favore del MIUR, e si impegna a corrispondere al MIUR stesso, a prima richiesta scritta, l'importo di € (...../ _ _), oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Soggetto Emittente garantisce a prima richiesta il rimborso da parte del Contraente dell'importo dell'Agevolazione di cui alla lettera c) delle premesse, obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al MIUR, in tutto o in parte, l'importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non vi abbia provveduto entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta di restituzione formulata dall'amministrazione medesima a fronte dell'inadempienza riscontrata.

2. L'ammontare dell'obbligazione da restituirsi sarà computato nella misura della quota di capitale richiesto in restituzione aumentato degli interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione dell'Agevolazione, maggiorato di cinque (5) punti percentuali, per il periodo compreso tra la data di erogazione delle somme e quella dell'effettivo rimborso.

Articolo 2 - Operatività della garanzia

1. Il Soggetto Emittente si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC, da parte del MIUR e, comunque, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla ricezione di detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza da parte del Contraente. Al MIUR non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del Soggetto Emittente e/o del Contraente anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest'ultimo o da altri soggetti comunque interessati, e

ivi incluso il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del codice civile vigente.

2. Il Soggetto Emittente rinuncia sin d'ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia, sin da ora, ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile vigente.

3. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Soggetto Emittente potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

Articolo 3 - Durata della garanzia ed eventuale svincolo

1. La presente garanzia ha durata ed efficacia fino a sei (6) mesi dal termine delle attività progettuali e pertanto fino al A tale scadenza, ove non sia stata previamente svincolata da parte del Ministero, da autorizzarsi espressamente e in forma scritta, in tutto o in parte, previa richiesta dell'interessato, la presente garanzia si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per una sola volta per una durata di sei (6) mesi e cioè fino al.....

2. L'importo garantito dovrà coprire le somme concesse in agevolazione dal MIUR per tutta la durata delle attività progettuali, pertanto, in caso di provvedimenti che autorizzino da parte del Ministero una proroga dei termini previsti originariamente per la conclusione del progetto, il Contraente dovrà sottoscrivere un'appendice alla seguente polizza che recepisca i nuovi termini e i riferimenti ai provvedimenti intervenuti.

3. Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato da parte del MIUR, il medesimo Ministero ha diritto di richiedere, in tutto o in parte, l'escussione al Soggetto Emittente. Ove ricorra l'escussione, il Soggetto Emittente, sin d'ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando a ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti del MIUR ed al beneficio del termine di cui all'art. 1957 c.c., si impegna ad adempiere al pagamento in favore del MIUR, entro e non oltre trenta (30) giorni a far data dalla ricezione della richiesta.

4. Resta convenuto che, qualora al Soggetto Emittente non pervenga, entro il termine di durata della garanzia, con le modalità previste al precedente articolo 2 alcuna richiesta di escussione da parte del Ministero, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi

1. Il Soggetto Emittente dichiara di:

a) possedere i requisiti soggettivi ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dell'art. 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 34, dell'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e del D.M. 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della normativa vigente in materia;

- b) aver onorato eventuali precedenti impegni con il MIUR;
- c) non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Articolo 5 - Modifiche al testo

Ogni eventuale proposta di modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia deve essere comunicata per iscritto al MIUR e da quest'ultimo espressamente approvata.

Articolo 6 - Elezione di domicilio

Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta a ogni effetto di legge ove sia indirizzata alla sede legale e/o alla direzione generale del Soggetto Emittente ovvero all'indirizzo indicato nel corpo del presente atto che si intende quale elezione di domicilio.

Articolo 7 - Foro competente

Per qualsiasi eventuale controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

Il Contraente

Il Soggetto Emittente

AUTENTICA NOTARILE

Rep. n. Racc. n.

Certifico io sottoscritto, Notaio in, iscritto, che il sig., nato a il nella sua qualità di, domiciliato per la carica in, che agisce in nome e per conto della, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la sua firma in calce alla sopra stesa dichiarazione.